

D.M.I. 16.02.1982

*” Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965 “
(Attività soggette a controllo VV.F.)*

Individua appunto le attività lavorative soggette a controllo dei VV.F. e al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi
***n. 85** – Scuole di ogni ordine e grado con numero di presenze superiore a 100.*

Scadenza del C.P.I. : **6 ANNI**

D.M.I. 16.02.1982

*” Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965 “
(Attività soggette a controllo VV.F.)*

*Scuole di ogni ordine e grado con numero
di presenze inferiore a 100.*

NON SOGGETTE

A NESSUN ADEMPIMENTO


*Scuole di ogni ordine e grado con numero di
presenze superiore a 100.*

SOGGETTE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI

D.M.I. 26.08.1992

” Norme di prevenzione incendi per l’ edilizia scolastica “

Classifica più articolatamente gli edifici Scolastici in base alle presenze contemporanee:



TIPO 0	fino a 100
TIPO 1	da 101 a 300
TIPO 2	da 301 a 500
TIPO 3	da 501 a 800
TIPO 4	da 801 a 1.200
TIPO 5	oltre 1.200

D.M.I. 10.03.1998 - § IX.2

” Attività a rischio d’ incendio MEDIO ”

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (85 – SCUOLE > 100 pres.) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’ aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del **corso B. (8 h)**

D.M.I. 10.03.1998 - § IX.2

” Attività a rischio d’ incendio ELEVATO ”


A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne **corso C. (16 h)**

D.M.I. 03.08.2015

**Nell'appendice E della norma
UNI EN 1991-1-2 e presente
la tabella S.2-7 ove
sono riportate le densità di
carico di incendio per diverse
destinazioni d'uso**



D.M. 10.03.98 – CORSO ANTINCENDIO TIPO B
1-4) LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Con la nuova normativa il
CARICO D' INCENDIO SPECIFICO
viene espresso in MegaJoule per mq
Con la preesistente normativa invece
(risalente addirittura al 1961)
ogni materiale veniva classificato in base
alla quantità equivalente di legna.
1 MJ \approx 239 kcal \approx 0,054 kg legna
1 kg legna \approx 4300 kcal \approx 18,4 MJ

Il valore effettivo del
CARICO D' INCENDIO SPECIFICO
ai fini progettuali e gestionali viene
corretto al ribasso , ma anche al
rialzo , in funzione di :

- Ampiezza ed estensione dell' area
 - Livello di rischio d' incendio
nella stessa
- Tipologia delle misure di protezione
presenti

D.M. 10.03.98 – CORSO ANTINCENDIO TIPO B
1-4) LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

D.M. 08.03.07

CARICO D' INCENDIO SPECIFICO:

SCUOLE infanzia **300 MJ/mq** (*16,2 kg legna/mq*)

Altre SCUOLE **285 MJ/mq** (*15,4 kg legna/mq*)

Abitazioni	780	Alberghi	310	Asili nido	400
Alimentari	700	Banche	800	Bar	400
Cartoleria	700	Edicola	1300	Farmacia	1000
Fioraio	80	Lab. Chimica	500	Lab. fisica	200
Mensa	300	Negozi TV	500	Ospedale	250
Ristorante	500	Ufficio	400	Uff. Tecnico	600

D.M.I. 03.08.2015

Definizione dei profili di rischio

1. Al fine di identificare e descrivere il rischio di incendio dell'attività si definiscono

le seguenti tipologie di *profilo di rischio*:

- R_{vita} : profilo di rischio relativo alla salvaguardia della *vita umana*;
- R_{beni} : profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei *beni economici*;
- $R_{ambiente}$: profilo di rischio relativo alla tutela dell'*ambiente*.


D.M.I. 03.08.2015

**Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.**

(GU n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51)

Sezione G.3

Determinazione dei profili di rischio delle attività



D.M.I. 03.08.2015

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo
C [1]	Gli occupanti possono essere addormentati:	
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Civile abitazione
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E	Occupanti in transito	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana

[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii

D.M.I. 03.08.2015

G.3.2.2


Profili di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

1. In tabella G.3-5 si riporta un'indicazione, non esaustiva, sul profilo di rischio R_{vita} per le tipologie di destinazione d'uso (*occupancy*) più comuni. Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}	Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}
Palestra scolastica	A1	Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Autorimessa privata	A2		
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, attività commerciale all'ingrosso	A2-A3	Civile abitazione	Ci2-Ci3
Laboratorio scolastico, sala server	A3	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2-Cii3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4	Rifugio alpino	Ciii1-Ciii2
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4	Camera d'albergo	Ciii2-Ciii3
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Autorimessa pubblica	B2	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2

D.M.I. 07.08.2017


**Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi
per le attività scolastiche,
*ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo
8 marzo 2006, n. 139.***



D.M.I. 07.08.2017

V 7.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività scolastiche sono classificate come segue:



D.M.I. 07.08.2017

in relazione al numero degli *occupanti*

OA :EX TIPO 1 da 101 a 300

OB :EX TIPO 2 da 301 a 500

OC :EX TIPO 3 da 501 a 800

OD :EX TIPO 4 da 801 a 1.200

OE :EX TIPO 5 oltre 1.200

N.B. *stessa del D.M.I. 26.08.92 con nuove sigle*

D.M.I. 07.08.2017

in relazione alla massima *quota dei piani* **h**


HA: $h < 12$ m;

HB: 12 m $< h < 24$ m;

HC: 24 m $< h < 32$ m;

HD: 32 m $< h < 54$ m;

HE: $h > 54$ m.



D.M.I. 07.08.2017

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;

TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 mq e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/mq}$;

TO: locali con affollamento > 100 persone;

Nota: Ad esempio aula magna, mensa, ...

D.M.I. 07.08.2017

TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;

Nota: Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili,

D.M.I. 07.08.2017

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...

Nota: Ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.

D.M.I. 07.08.2017

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...

Nota: Ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.

D.M.I. 07.08.2017

Art. 2. *Campo di applicazione*

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione,


ad esclusione degli asili nido.

(per i quali è stata nel frattempo emanata specifica norma di prevenzione incendi - D.M. 16/07/2014)

D.M.I. 07.08.2017

Art. 2. Campo di applicazione


2. Le norme tecniche di cui all'art. 1
si possono applicare
alle attività scolastiche in alternativa
alle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi di cui al decreto del
Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.



D.M.I. 07.08.2017


Art. 2. Campo di applicazione

3. All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.



D.M.I. 21.03.2018

**Applicazione della normativa
antincendio agli edifici e ai
locali adibiti a scuole di
qualsiasi tipo, ordine e grado,
nonché
agli edifici e ai locali adibiti ad
asili nido**



D.M.I. 21.03.2018

Art. 2.

le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità *a*) : *disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al c.2, lettere a) e b) ; 8; 9.2; 10; 12;*

livello di priorità *b*) : *disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;*

livello di priorità *c*) : *restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.*

D.M.I. 12.05.2016

Art. 1 lett. c

le misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma
devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre
2016.

N.B.

***ULTIMA PROROGA DEFINITIVA
CONCESSA FINO
ALLO SCORSO 31.12.2017!!!!!!***

NOTA 5264 - 18.04.2018
DIPARTIMENTO VV.F.



NOTA 5264 - 18.04.2018

DIPARTIMENTO VV.F.

prevede che in caso di sopralluoghi dei VV.F. presso sedi scolastiche , in assenza della documentazione d'obbligo di competenza del Comune (o della Provincia) possano venire richiesti agli istituti scolastici adempimenti gestionali integrativi e/o compensativi di seguito riportati

